


Pubblicato il 07/09/2021

N.04571 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 07198/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7198 del 2021, proposto da

Giulia Verlicchi, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Irene Beghi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Del D.D.G. prot. n. 363 del 28.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso “A012 – Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione

Secondaria di II grado” per la Regione Emilia Romagna, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

2. Dell'Avviso prot. n. 11242 del 04.06.2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna ha pubblicato gli esiti delle prove scritte e l'allegato elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A012”, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;

3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;

4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;

5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

6. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;

7. Della griglia di valutazione dell'elaborato della ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 49,5/75 per i cinque quesiti e 3,4/5 per i quesiti di lingua Inglese, per un totale di 52,9/80;

8. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;

9. Del giudizio sintetico comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il suo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;

10. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
11. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnata sotto plurimi profili il mancato superamento delle prove scritte del concorso indicato in oggetto;

Considerato che il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 4438 del 27 agosto 2021 ha così statuito:

“Rilevato che

- quanto alle censure relative ai punteggi conseguiti dalla candidata, le stesse non presentano profili di apprezzabile fondatezza, anche alla luce della relazione del Ministero depositata dinanzi al Tar;
- quanto al vizio relativo alla mancata previsione di una prova informatica, per la sua natura caducante (l'intera procedura), sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi quello di parte appellante appare in sede cautelare recessivo;

Ritenuto che pertanto l'appello cautelare non possa essere accolto”;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza di tutela cautelare alla luce delle suesposte considerazioni;

Considerato altresì, sul piano della completezza del contraddittorio:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale n. 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), così dispone:

- a) rigetta l'istanza di tutela cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.